VEICOLO IN SOSTA SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA: DUE CASI DA RISOLVERE.

È stato sottoposto alla mia attenzione un duplice quesito: partendo dal dato comune di un veicolo che sia stato trovato in sosta privo della copertura assicurativa, si ipotizzano due diverse situazioni rappresentate, nel caso **A)**, dal fatto che il veicolo, verosimilmente a due ruote, venga rinvenuto, come detto, in sosta e senza assicurazione, ma incatenato ad un palo della illuminazione stradale. Con riferimento a ciò, si chiede se si possa procedere alla rimozione dello stesso eliminando l'impedimento della catena e convogliando quindi il veicolo presso il custode .
Nel caso **B)** invece, si ipotizza che il veicolo rinvenuto in sosta senza assicurazione risulti sottoposto ad un provvedimento quale il fermo amministrativo, ovvero le "ganasce fiscali" e si chiede se l'eventuale rimozione dello stesso sia di competenza dell'organo accertatore o dell'ente che aveva emesso il provvedimento sopraindicato.

I. Per rispondere ad entrambi i quesiti occorre innanzitutto ricordare che l'art. 193 del Codice della Strada, rubricato "*Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile"*, dispone che *"I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 798 ad euro 3.194".*
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce poi che "*Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore."*

Sintetizzando quindi il contenuto della norma, atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge n. 689/81 **è sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria** e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione**,** si può dire che chiunque circola con un veicolo a motore (inclusi filoveicoli e rimorchi) non coperto da assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria alla quale può conseguire la sanzione accessoria della confisca del veicolo, per la cui applicazione si procede sempre al sequestro cautelare del veicolo.

Con il termine "*circolazione*", usato dalla norma, deve intendersi movimento, fermata e sosta dei veicoli, quindi, anche se in sosta, in strada pubblica o in un luogo privato ma di pubblico accesso, il veicolo deve essere coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria ed il sequestro del veicolo.

Poiché un veicolo in sosta costituisce comunque un pericolo per la circolazione, nel caso in cui sia sprovvisto di assicurazione deve immediatamente essere allontanato dalla sede stradale e fatto trasportare in un idoneo luogo di custodia, a spese dell'avente diritto cui è affidato.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 quinquies CdS, se oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, "*.. l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto .... in un apposito luogo di custodia ... dove è custodito per trenta giorni*, fatto salvo l'eventuale dissequestro avvenuto per riattivazione della polizza assicurativa o altro.

In caso di assenza del proprietario o del conducente del veicolo, o di altro obbligato in solido con questi, (o di loro rifiuto ad assumere la custodia) il veicolo viene fatto trasportare presso un custode-acquirente che, entro i 10 giorni successivi, può acquistarne la proprietà, se il proprietario si rifiuta di ritirarlo.

II. A questo punto, analizzata la normativa che disciplina la materia, è possibile rispondere al quesito **A)** considerando che, anche se il ciclomotore privo di copertura assicurativa sia stato lasciato in sosta incatenato ad un palo della illuminazione stradale, è sicuramente possibile e doveroso, per l'agente accertatore, procedere alla rimozione dello stesso previo taglio della catena che, eventualmente, potrà essere eseguito richiedendo, all'uopo, l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Ipotizzare infatti che la presenza della catena possa costituire un ostacolo allo svolgimento della procedura ordinaria prevista dal Codice della Strada equivarrebbe ad affermare che, per eludere la normativa sin qui esaminata, sarebbe sufficiente legare ad un palo con una catena un ciclomotore o un motociclo privo di assicurazione.

È evidente quindi che, pur in presenza dell'apparente impedimento rappresentato dalla catena, l'agente accertatore, riportando a verbale la situazione in cui ha rinvenuto il mezzo, dovrà comunque dare esecuzione a tutti i protocolli previsti dalla legge per il caso di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

III. Passando ora al caso **B)**, fermo restando il presupposto della presenza di un veicolo in sosta sulla pubblica strada senza copertura assicurativa, occorre considerare che, oltre ad essere mancante di assicurazione, in questo caso il mezzo appare anche gravato da un provvedimento che, nella formulazione del quesito, viene individuato nel fermo amministrativo, o nelle ganasce fiscali, e dare risposta alla domanda se l'attivazione della procedura di rimozione rientri nella competenza dell'agente accertatore o invece spetti all'ente che aveva emesso il provvedimento cautelare.

Ebbene, è fondamentale, preliminarmente, soffermarsi sulla natura dei provvedimenti citati.

III.1. Con riferimento al "fermo amministrativo" previsto dall'art. 214 C.d.S., occorre rilevare che lo stesso è espressamente definito dalla legge come "*sanzione accessoria*": l'art. 214 C.d.S., rubricato "*Fermo amministrativo del veicolo"*,

stabilisce infatti che "*.... nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della* ***sanzione accessoria*** *del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio".*

Il successivo comma 1 *ter* della norma prevede inoltre che "*Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia...".*

Il comma 8 della norma prevede infine che "*Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 731 a € 2.928. È disposta inoltre la confisca del veicolo".*

Deve essere evidenziato che il fermo *ex* art. 214 C.d.S. si differenzia dal sequestro perché <u>non ha natura cautelare</u>, non è finalizzato ad altro successivo provvedimento (come ad es. la confisca) e, soprattutto, perché ha una durata definita - che decorre dal giorno dell'accertamento della violazione o, comunque, dal giorno in cui il veicolo viene tolto dalla disponibilità del proprietario – trascorsa la quale il veicolo va restituito all'avente diritto.

A titolo esemplificativo, tra le violazioni per le quali è previsto, quale sanzione accessoria, il fermo amministrativo del veicolo, si ricordano: art. 95 C.d.S., Veicolo circolante per il quale non è mai stata rilasciata la carta di circolazione; art. 116 C.d.S., Guida senza patente di auto e motoveicoli; art. 170 C.d.S., Trasporto di passeggeri su ciclomotori; art. 171 C.d.S., Omesso uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

III.2. Per quanto concerne invece le c.d. "ganasce fiscali", deve essere rilevato che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, contenente "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*" al Capo III – "*Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati"* – contiene l'art. 86, rubricato "*Fermo di beni mobili registrati*", ai sensi del quale "*Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.*

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Con riferimento alla natura del fermo appena descritto, secondo quanto autorevolmente insegnato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le c.d. "ganasce fiscali*", "sarebbero qualificabili come* ***misure cautelari*** *dirette a creare le condizioni per l'utile seguito di una procedura esecutiva. Il fermo amministrativo avrebbe, dunque, funzione essenzialmente conservativa di un credito, con natura giuridica negoziale ed estraneo, pertanto, ai provvedimenti amministrativi strictu sensu. In estrema sintesi, il provvedimento di fermo avrebbe la funzione di garantire un fruttuoso procedimento di esecuzione forzata esattoriale e sarebbe da inquadrare nell'ambito degli strumenti negoziali di autotutela creditoria. La giurisdizione, dunque, dovrebbe essere quella ordinaria"* (Cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. 31.01.2006 n. 2053).

III.3. Illustrata la normativa, volendo ora dare risposta al quesito se spetti all'agente che abbia rinvenuto un veicolo in sosta privo di assicurazione e sottoposto a provvedimento dare esecuzione alla procedura di rimozione dello stesso, o se tale

attività sia di competenza dell'ente che ha emesso il provvedimento cautelare, occorre innanzitutto rilevare che:

1) nel caso in cui l'agente accertatore rinvenga un veicolo in sosta sprovvisto di copertura assicurativa ed inoltre gravato dal fermo fiscale (ganasce), sarà sicuramente suo compito redigere un verbale per la violazione *ex* art. 193, comma 2 C.d.S. e procedere alla rimozione dello stesso, secondo quanto previsto dalla legge e tale attività non è certamente di competenza dell'ente creditore dell'imposta che ha disposto il fermo.

2) nel caso del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., un simile problema non potrebbe neanche porsi in quanto, attesa la natura di sanzione accessoria di tale misura la stessa, come visto, viene applicata all'atto dell'accertamento della violazione di una norma del Codice della Strada. Sembra perciò evidente che, in tale occasione, gli stessi agenti operanti provvederanno ad accertare anche la posizione assicurativa del veicolo e ad assumere le conseguenti determinazioni.

Tanto dovevo.

Avv. Massimo Biffa